

MENSILE PER INSEGNANTI GENITORI E STUDENTI FONDATO DA ALFREDO VINCIGUERRA
GENNAIO 2024 | NUMERO 638 | ANNO XLIX | EURO 5,00

TUTTOSCUOLA

LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

INTERCULTURA



**IL RIDIMENSIONAMENTO
DELLA DISCORDIA:
ECCO COSA CAMBIA**

Poste Italiane SpA - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma



Adesione al Fondo Espero. Tra silenzio-assenso e consenso informato, cosa c'è sapere

VINCENZO ALESSANDRO*

Il 16 novembre 2023, è stato sottoscritto tra l'ARAN e le organizzazioni rappresentative del comparto scuola (CGIL, CISL, UIL SNALS, GILDA, ANP e CIDA, ma non l'ANIEF) l'accordo che prevede nuove modalità di adesione al Fondo Espero dei lavoratori della scuola statale, con particolare riferimento al cosiddetto *silenzio-assenso* che, dalle parti del Fondo Espero si preferisce definire *consenso informato*. Come era lecito aspettarsi nel rissoso e frammentato mondo sindacale della Scuola, l'accordo ha dato luogo a immediate proteste e annunci di contenzioso provenienti da alcune sigle sindacali che non sono finora riuscite ad accedere (tramite il voto del personale interessato) agli organi di indirizzo del Fondo. Incuranti dell'effetto "Esopo", ossia della famosa storiella dell'uva e della volpe, alcune di tali organizzazioni hanno diffuso comunicati dal tono allarmistico, nei quali si usano espressioni che piegano oggettivamente il contenuto dell'accordo alle loro necessità propagandistiche. Parlare di "scippo del TFR", difatti, equivale esattamente a ciò, a fronte di un accordo che non obbliga nessuno a fare niente, se non, al massimo, a dire "no, grazie, non sono interessato" (il grazie, peraltro, è del tutto facoltativo, anche se indubbiamente signorile).

Nel merito, l'accordo prevede che il lavoratore della scuola assunto dopo la sottoscrizione dello stesso riceva, all'atto dell'assunzione medesima, un'informativa sulle modalità di adesione al Fondo Espero, nonché informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo di categoria. Nei nove mesi successivi alla data di assunzione, il lavoratore può comunicare all'amministrazione – datrice di lavoro la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Solo in caso di mancata espressione della propria volontà in un senso o nell'altro (mi iscrivo/non mi iscrivo) si darà luogo all'iscrizione al Fondo in base al meccanismo del *silenzio-assenso*, al fine di evitare che una scelta così importante, come quella che attiene al proprio futuro previdenziale in epoca di trattamenti pensionistici decrescenti, sia frutto di inerzia e scarsa informazione e non di una consapevole valutazione di opportunità. Semmai, quindi, l'accordo mira a una tutela "avanzata" del personale interessato, altro che scippo!

Ma anche, per così dire, una volta iscritto "d'ufficio", il lavoratore, che, a cura del Fondo Espero, dovrà essere obbligatoriamente informato dell'avvenuta iscrizione per decorrenza del periodo di nove mesi, come esplicitamente

previsto dall'art. 4, comma 7, disporrà di ulteriori 30 giorni per comunicare la propria volontà di recedere dall'iscrizione, senza costi e, stabilisce l'art. 6, senza dover comunicare le motivazioni della propria scelta, a conferma dell'assoluta discrezionalità di quest'ultima. Il diritto di recesso così concepito fornisce, dunque, la garanzia definitiva rispetto al paventato e strumentale timore di iscrizioni effettuate "con il favore delle tenebre".

L'accordo del 16 novembre si applica a quanti dispongano di un contratto a tempo indeterminato conseguito dopo il 1° gennaio 2019, quindi è caratterizzato da una certa retroattività, che, però, si badi bene, riguarda semplicemente *l'individuazione della platea degli interessati*, ma non certo le garanzie e i versamenti a carico dei lavoratori. A corollario della teoria dello scippo del TFR, difatti, nei volantini di cui abbiamo parlato poco sopra, si è anche letto che, per effetto dell'accordo, gli interessati avrebbero dovuto effettuare versamenti di quote arretrate dal 2019 al momento dell'iscrizione per silenzio-assenso. Senonché, l'accordo del 16 novembre prevede esplicitamente che i contributi, sia per gli assunti tra il 2019 e l'entrata in vigore dell'accordo stesso, sia per i neoassunti decorrano dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi di "riflessione", ossia al termine del periodo "di latenza" durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso.

Le garanzie e le cautele sono, quindi, piuttosto solide. Spiace dover rilevare che una materia di tale delicatezza ed importanza sia non solo utilizzata per finalità di lotta politico-sindacale, ma anche senza una rigorosa analisi dell'effettiva portata del testo che si intende sottoporre a critica. Lacuna, quest'ultima, che vogliamo sperare essere più il frutto di un approccio semplicistico che non di una cinica scelta, visto che parliamo del futuro di intere leve generazionali che si presenteranno al momento della pensione con una frammentata storia contributiva alle spalle e con una gap previdenziale più volte segnalato dagli economisti, dall'INPS e dalla Ragioneria Generale dello Stato, dovuto all'andamento demografico e dell'economia del Paese. Insomma, difficile non concordare con la Segretaria Generale della Cisl Scuola, Ivana Barbacci, quando dichiara che dietro l'accordo non c'è alcuna "trappola per estorcere adesioni", mentre qualcuna ce ne potrebbe essere dietro la promozione di annunciati contenziosi di cui allo stato non esistono atti impugnabili, visto che le adesioni per silenzio assenso necessitano di nove mesi (più uno supplementare) per prodursi e visto che qualche altro mese sarà preso dall'Amministrazione per individuare concretamente gli interessati. ■

* Membro del Consiglio di Amministrazione Fondo Espero